

( N. 207-C  
Doc. XLVIII-B )

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE ( D I F E S A )

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 16 dicembre 1948 (V. Stampato N. 197)  
e dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 marzo 1949.  
Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74  
della Costituzione (Messaggio del 9 aprile 1949)*

*e  
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Documento VI, N. 2)*

**presentato dal Ministro della Difesa  
di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri  
col Ministro dell'Interno  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro dei Lavori pubblici  
col Ministro dell'Agricoltura e Foreste  
col Ministro dei Trasporti  
col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale  
e col Ministro dell'Industria e Commercio**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1950

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato,  
prima del 24 maggio 1946, terreni minati.

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1948 e dalla IV commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1949, è stato sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito rivolto al Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio del 9 aprile 1949, non essendosi in esso ottemperato al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto pur venendo autorizzata una maggiore spesa non erano stati indicati i mezzi per farvi fronte.

Nell'attuale stesura del suddetto disegno di legge si è ottemperato a quanto prescritto dalla citata norma costituzionale.

Si tratta di un provvedimento a favore di coloro che hanno bonificato prima del 24 maggio 1946, terreni minati.

L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1946, n. 320, stabilisce che i lavori di bonifica dei campi minati possono essere eseguiti anche direttamente dai proprietari e dai concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge, osservando le prescrizioni che saranno loro imposte dalla amministrazione militare e sotto la sorveglianza di questa e che, per i lavori eseguiti e debitamente collaudati, sarà corrisposto dallo Stato un concorso pari alla metà della spesa.

Detto decreto entrò in vigore il 24 maggio 1946; per cui ne consegue che il concorso dello Stato previsto dall'articolo 7 sopracitato non può essere corrisposto a quei proprietari di terreni minati che abbiano provveduto alla bonifica dei terreni stessi anteriormente alla suddetta data.

Peraltro in considerazione dell'opera meritoria compiuta da questi proprietari per avere eliminato pericoli per la pubblica incolumità e messo a produzione terreni minati, senza attendere aiuti o contributi dello Stato, si ritiene giusto ed opportuno estendere ad essi il beneficio di cui al citato articolo 7. A tali intendimenti risponde il presente disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

Essendo difficile stabilire e la esecuzione e l'entità dei lavori eseguiti, è stato necessario dettare particolari condizioni per prevenire richieste infondate od eccessive. Con l'articolo 1 si stabilisce che la corresponsione del concorso da parte dello Stato possa essere chiesta oltre che dal proprietario dall'usufruttuario, dall'usuuario e dall'enfiteuta, nei casi che abbiano a proprie spese eseguito lavori di bonifica.

L'articolo 2 subordina la concessione del concorso dello Stato alla condizione che i lavori si riferiscano alla bonifica di terreni effettivamente minati.

L'articolo 3 stabilisce che il concorso non può essere superiore al 50 per cento della spesa che sarà valutata dalla Amministrazione sentito il Comitato consultivo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo-luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

L'articolo 4, ad evitare dubbi, conferma il disposto dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, relativa al risarcimento dei danni di guerra.

Si è ritenuto opportuno di stabilire, con l'articolo 5, gli elementi che, di massima, dovranno essere considerati per il calcolo della spesa.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9, non hanno necessità di schiarimenti.

PALERMO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

## Art. 2.

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

## Art. 3.

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

## Art. 4.

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

## Art. 5.

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

## Art. 6.

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1.

## Art. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

## Art. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.